

## IL RUOLO DEL TRANSFER MATCHING SYSTEM NELL'AMBITO DEL PRIMO TESSERAMENTO E DEL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI MINORI

di *Antonello Crisci\**

SOMMARIO: 1. Il *Transfer Matching System* – 2. La tutela dei minori nel Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori – 2.1 Un'ulteriore previsione di tutela: l'art. 19 bis del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori – 3. La disciplina normativa prevista dall'allegato numero 2 del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori – 3.1 I principi – 3.2 L'iter della procedura – 3.2.1 L'organo competente – 3.2.2 La richiesta – 3.2.3 La documentazione – 3.2.4 La scadenza e la notificazione – 4. L'attuazione del sistema TMS: primi spunti critici – 5. Gli interventi in materia di minori nell'ambito dell'Unione Europea – 5.1 La risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa – 5.2 Lo studio della Commissione Europea: il problema degli sport agent – Osservazioni conclusive

### 1. Il *Transfer Matching System*

Il *Transfer Matching System* rappresenta il sistema di controllo elettronico dei trasferimenti, mediante il quale le autorità calcistiche, in particolar modo la FIFA, la quale ha addirittura costituito una società per questo scopo, possono monitorare e ottenere tutte le informazioni possibili inerenti le singole transazioni.<sup>1</sup> In tal modo si ottiene certamente un aumento della trasparenza e, conseguentemente, della credibilità delle suddette operazioni di trasferimento; inoltre, mediante tale sistema si può facilmente impedire il profilarsi di situazioni analoghe a quelle del caso Kakuta.<sup>2</sup> La previsione di tale sistema di controllo, comunemente individuato

---

\* Dottore in Giurisprudenza. E-mail antocrisci@hotmail.it.

<sup>1</sup> Il TMS è disciplinato dall'allegato 3 del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, intitolato Sistema di Controllo Elettronico dei Trasferimenti TMS.

<sup>2</sup> Gael Kakuta nell'estate del 2007 risolve il contratto che lo lega al Lens e si trasferisce al Chelsea. A sentire il club francese, i dirigenti del Chelsea avrebbero convinto il giocatore a sciogliere

nell'acronimo TMS, è finalizzata alla chiara distinzione dei diversi pagamenti relativi ai trasferimenti internazionali di giocatori in modo che, inserendo tali pagamenti nel sistema, si possano evitare episodi di attività di riciclaggio del danaro.

Ulteriore prerogativa del *Transfer Matching System* è da ravvisarsi nella salvaguardia dei minori. È proprio quest'ultimo aspetto a richiedere un opportuno approfondimento dal momento che i minori necessitano assolutamente di essere tutelati, soprattutto nelle aree dei Paesi del terzo mondo, dove è stata riscontrata, per le note condizioni di degrado, una maggiore tendenza a costituire transazioni dal carattere illecito.<sup>3</sup>

## 2. *La tutela dei minori nel Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori*

Ovviamente l'attenzione per i minori da parte delle più alte autorità calcistiche non rappresenta una novità imposta dal nuovo sistema TMS, poiché la disciplina riguardante il trasferimento internazionale dei minori è già presente nell'art. 19 del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori, all'interno del quale viene individuata *in primis* la regola e conseguentemente le relative eccezioni; infatti così recita il predetto articolo: «1. I trasferimenti internazionali dei calciatori sono consentiti solo se il calciatore ha superato il 18° anno di età. 2. A questa regola si applicano le seguenti tre eccezioni: a) I genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio; b) Il trasferimento avviene all'interno del territorio della UE o dell'Area Economica Europea (AEE) e il giocatore ha un'età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi: i) fornire al calciatore un'adeguata istruzione e/o formazione calcistica secondo i più elevati standard nazionali; ii) garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare l'attività professionistica; iii) adottare tutte le misure necessarie per fare in modo che il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (ottime condizioni di vita presso una

---

unilateralmente il proprio contratto per trasferirsi a Londra e proprio per questo motivo viene proposto ricorso alla Camera di risoluzione delle controversie della FIFA. La sentenza viene pronunciata il 3° settembre 2009, accogliendo il ricorso del Lens ed infliggendo al giocatore una squalifica di quattro mesi, obbligandolo contemporaneamente a pagare un indennizzo di 780.000 € alla sua precedente squadra. Il Chelsea è, invece, condannato a versare una penale di 130.000 € alla società transalpina. La società londinese, inoltre, non avrebbe potuto tesserare alcun giocatore per le due finestre di mercato successive alla sentenza. I londinesi hanno subito presentato appello al Tribunale di Losanna che ha sospeso il provvedimento affermando che in pratica non esisteva alcun contratto che legava il giocatore al Lens, dal momento che Kakuta aveva firmato solo un contratto di formazione con il Lens in quanto, essendo ancora 15enne, non avrebbe potuto sottoscrivere alcun tipo di contratto da professionista.

<sup>3</sup> D. McDOUGALL, *The scandal of Africa's trafficked players*, in *The Observer*, 6 gennaio 2008.

famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all'interno della società, ecc.); iv) all'atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di avere soddisfatto tutti i succitati obblighi; c) Il calciatore vive in una località ubicata ad una istanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società per la quale il calciatore desidera esseretesserato si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società dovrà essere di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso.

3. Le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta.

4. Ogni trasferimento internazionale, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ed ogni primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3 sono soggetti all'approvazione di una sotto-commissione nominata dalla Commissione per lo status dei calciatori a tal fine. La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore. Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di presentare la propria posizione. La richiesta di rilascio del Certificato internazionale di trasferimento e/o primo tesseramento da parte di una Federazione è soggetta all'approvazione della sotto-commissione. Qualsiasi violazione di questa disposizione sarà sanzionata dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare della FIFA. L'irrogazione di sanzioni è prevista non solo a carico della Federazione che non abbia inoltrato la propria richiesta alla sotto-commissione, ma anche della Federazione di provenienza per aver rilasciato il Certificato internazionale di trasferimento senza l'approvazione della sotto-commissione, nonché delle società che abbiano concluso un contratto per il trasferimento del minore».

Il punto cruciale della predetta norma, in materia di minori, è però costituito, senza alcuna ombra di dubbio, dal paragrafo 4, denotando in tal modo la forte tutela che la FIFA tende assicurare ai minori nell'ambito di un trasferimento.

## 2.1 Un'ulteriore previsione di tutela: l'art. 19 bis del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori

La norma di cui all'art. 19 bis del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori rappresenta un'indubbia innovazione tendente a disciplinare il tesseramento e la dichiarazione dei minori presso le accademie, in virtù della loro sempre maggiore importanza ed incidenza nella formazione dei giovani calciatori.

Essa prevede testualmente che «1. I club che gestiscono un'accademia con la quale abbiano un rapporto giuridico, finanziario e/o di fatto, hanno l'obbligo di dichiarare alla federazione sul cui territorio l'accademia svolge la propria attività, i calciatori minori di età che frequentano l'accademia.

2. Ogni Federazione deve accertarsi che le accademie senza alcun rapporto giuridico, finanziario o di fatto la società: a) gestiscano un club che partecipi al campionato nazionale; tutti i calciatori devono essere dichiarati presso la Federazione sul cui territorio l'accademia svolge le proprie attività o tesserati presso lo stesso club, ovvero b) dichiarino alla Federazione sul cui territorio l'accademia svolge le proprie attività, tutti i minori che frequentano l'accademia per allenarsi.

3. Ogni Federazione ha l'obbligo di tenere un registro che riporti i nomi e le date di nascita dei minori che sono stati dichiarati dai club o dalle accademie.

4. Attraverso la dichiarazione, le accademie e i calciatori si impegnano a praticare il calcio in conformità allo Statuto FIFA, a rispettare e a promuovere i principi etici del calcio organizzato.

5. Eventuali violazioni del presente disposto saranno sanzionate dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare FIFA.

6. L'art. 19 si applica anche alle dichiarazioni dei calciatori minori che non siano cittadini del paese in cui essi desiderano essere dichiarati».

A tale proposito, si desidera sottolineare che l'art. 19 e l'art. 19 bis sono stati inclusi anche in un elenco di articoli vincolanti a livello nazionale e dovranno essere recepiti, senza alcun emendamento, dai regolamenti delle associazioni (art. 1 par. 3a).<sup>4</sup>

La disciplina inerente i trasferimenti di minori non si esaurisce però nei soli artt. 19 e 19 bis, dal momento che accanto a tale Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori sono stati previsti ben sei allegati,<sup>5</sup> di cui uno, individuato nel numero 2, è interamente teso a disciplinare il primo tesseramento ed il trasferimento internazionale dei minori. Nel particolare, va segnalato come tale allegato preveda, anche in tale ambito, l'introduzione dell'innovativo sistema TMS, il quale sarà, pertanto strumento indispensabile dell'intera procedura avviata per il primo tesseramento ed il trasferimento internazionale dei minori.

### 3. La disciplina normativa prevista dall'allegato numero 2 del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori

#### 3.1 I principi

Come precedentemente espresso, l'allegato numero 2 del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori<sup>6</sup> costituisce la fonte normativa per quanto

<sup>4</sup> Circolare FIFA n. 1190, Versione riveduta del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori-tutela dei minori, Zurigo, 20 maggio 2009.

<sup>5</sup> Allegato 1) «Rilascio dei calciatori per le squadre nazionali»; allegato 2) «Procedure a disciplina delle richieste di primo tesseramento e trasferimento internazionale dei minori»; allegato 3) «TMS»; allegato 3a) «Procedure amministrative per il rilascio del transfer dei calciatori tra federazioni senza il TMS»; allegato 4) «Indennità di formazione»; allegato 5) «Meccanismo di solidarietà».

<sup>6</sup> Circolare FIFA n. 1206, Versione riveduta del Regolamento sullo status e sui trasferimenti dei calciatori-tutela dei minori, Zurigo, 13 ottobre 2009.

riguarda le richieste del primo tesseramento e del trasferimento internazionale dei minori. *In primis*, va subito evidenziato come la procedura di richiesta di un primo tesseramento di un minore o di un suo trasferimento internazionale venga gestita attraverso il sistema del TMS, essendo quest'ultimo l'unico strumento in grado di offrire un monitoraggio esaustivo di tali transazioni. In tal modo si persegue la finalità, individuata dalla FIFA, di tutelare i minori,<sup>7</sup> evitando in tal maniera che tali trasferimenti possano assumere un carattere speculativo e manipolativo. Difatti in assenza di tali controlli, i minori si potrebbero trovare coinvolti in transazioni che andrebbero a preservare esclusivamente gli interessi economici delle associazioni calcistiche, ledendo in tal modo i loro diritti.

L'art. 2 del presente allegato individua necessariamente una responsabilità a carico delle federazioni affiliate, le quali sono tenute a verificare la tabella minore del TMS ad intervalli regolari di almeno tre giorni. Conseguenzialmente le suddette federazioni risponderanno in caso di eventuali svantaggi procedurali derivanti dal mancato rispetto della presente disciplina. Si è così voluto, ancora una volta, incrementare il controllo ed il monitoraggio dei trasferimenti dei minori proprio perché anche i singoli organi federali sono obbligati al compimento delle suindicate operazioni, costituendo di fatto un'ulteriore garanzia.

### 3.2 *L'iter della procedura*

#### 3.2.1 *L'organo competente*

Organo principale di tale procedura deve individuarsi in una sotto-commissione,<sup>8</sup> la quale viene designata dalla Commissione per lo status dei calciatori ed è composta dal Presidente e dal Vice Presidente della Commissione per lo status dei calciatori e da nove membri. Normalmente tale sotto-commissione deve provvedere alle proprie decisioni con la presenza di almeno tre membri, a meno che non si sia in presenza di casi caratterizzati da urgenza, nei quali il presidente, o un membro da questi designato, può decidere con facoltà di giudice unico. Siamo dunque in presenza di una vera e propria decisione assunta da un organo preposto *ad hoc*, il quale evidenzia l'importanza e l'indispensabilità di tale procedura, all'interno della quale si riscontrano il requisito dell'agire secondo buona fede e l'obbligo di dire la verità alla sotto-commissione; quest'ultima viene addirittura posta nella condizione di poter utilizzare tutti i mezzi messi a sua disposizione, al fine di garantire l'osservanza di tali principi di condotta.

---

<sup>7</sup> FIFA, *Protection of minors and training clubs, principles approved by the FIFA Executive Committee*, Zurigo, 24 ottobre 2008, punto 2, disponibile *on line* all'indirizzo web [www.fifa.com/mm/document/affederation/bodies/92/41/19/mineurs-presse-en.pdf](http://www.fifa.com/mm/document/affederation/bodies/92/41/19/mineurs-presse-en.pdf) (dicembre 2010).

<sup>8</sup> FIFA, *Protection of minors and training clubs, principles approved by the FIFA Executive Committee*, Zurigo, cit., punto 3.

### 3.2.2 *La richiesta*

Individuato così l'organo competente, per poter avviare la procedura è necessario che la richiesta di approvazione di un primo tesseramento, come previsto ex art. 19 paragrafo 3, allegato 2, o di un trasferimento internazionale, ex art. 19 paragrafo 2, allegato 2, debba essere inserita nel TMS dall'associazione interessata. I richiedenti riceveranno la conferma dell'avvenuto ricevimento dal TMS. Eventuali altre richieste non saranno prese in considerazione, evidenziando ancora una volta il carattere di inderogabilità di tale sistema di controllo.

### 3.2.3 *La documentazione*

L'associazione richiedente, inoltre, è obbligata all'invio della documentazione specifica espressamente individuata nell'elenco contenuto nel TMS. Per completezza si riporta tale elenco, individuato nell'art. 5 paragrafo 2 del suddetto allegato:

- Prova dell'identità e della nazionalità del giocatore;
- Prova dell'identità e della nazionalità dei genitori del giocatore;
- Prova della data di nascita (certificato di nascita) del giocatore;
- Contratto di lavoro del giocatore;
- Contratto di lavoro dei genitori del giocatore;
- Permesso di lavoro del giocatore;
- Permesso di lavoro dei genitori del giocatore;
- Prova della residenza del giocatore;
- Prova della residenza dei genitori del giocatore;
- Documentazione della formazione accademica;
- Documentazione della formazione calcistica;
- Documentazione dell'alloggio;
- Autorizzazione dei genitori;
- Prova della distanza: regola dei 50 km;
- Prova del consenso dell'associazione controparte.

L'eshaustività di tale documentazione rappresenta la risposta a quella esigenza di trasparenza e correttezza che, ad oggi, deve permeare, secondo i dettami FIFA, l'intero sistema dei trasferimenti dei calciatori, con una particolare attenzione per quanto riguarda i minori. E dunque è soltanto in presenza dell'intera predetta documentazione che si darà luogo all'elaborazione della richiesta; infatti, in mancanza della presentazione di uno dei documenti obbligatori o qualora non pervenga la traduzione o la conferma ufficiale, il richiedente verrà informato in merito attraverso il TMS.

Resta ferma la possibilità per l'associazione richiedente di inoltrare ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del buon esito della procedura e per la sotto-commissione di richiedere in qualunque momento altra documentazione. Nell'ambito di tale procedura, come anticipato in precedenza, la federazione di provenienza, in caso di richiesta di approvazione di un trasferimento internazionale,

potrà accedere a tutta la documentazione non riservata contenuta nel TMS e dovrà presentare una dichiarazione entro sette giorni dall'invito mediante il TMS. Ed è sempre attraverso quest'ultimo che la federazione può presentare tutti i documenti che ritiene opportuni. Ovviamente, qualora non pervenga tale dichiarazione da parte della federazione la sotto-commissione deciderà in base ai documenti a disposizione. L'importanza di tale documentazione si denota anche dalla particolare attenzione che viene riservata alla lingua dall'art. 7 del presente allegato; infatti, qualora un documento non fosse disponibile in una delle quattro lingue ufficiali FIFA, la federazione sarà tenuta altresì a provvedere alla traduzione del documento in una delle quattro lingue ufficiali FIFA o a fornire un documento di conferma ufficiale che sintetizzi i fatti salienti in una delle quattro lingue ufficiali FIFA. In caso di inadempienze in tal senso, la sotto-commissione non terrà conto della documentazione in questione.

### *3.2.4 La scadenza e la notificazione*

Le ultime due disposizioni dell'allegato numero 2 del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori sono dedicate rispettivamente alle scadenze ed alle notificazioni delle decisioni. Per quanto riguarda le prime si disciplina, in maniera peraltro molto sintetica, che le scadenze vengano fissate legalmente attraverso il TMS e che tutto il materiale inoltrato debba essere inserito nel TMS entro la scadenza fissata nel fuso orario dell'associazione interessata.

Per quanto riguarda le notifiche, ai sensi dell'art. 9 dell'allegato in esame, la decisione della sotto-commissione relativa alla richiesta del primo tesseramento e del trasferimento internazionale di minori viene notificata alle parti, ovvero alla associazione richiedente ed alla federazione affiliata, tramite il TMS. Entrando nello specifico il procedimento di notifica potrà considerarsi ultimato nel momento in cui la decisione sarà stata caricata nel TMS. Questo rappresenta l'unico procedimento di notifica consentito e per il quale essa possa essere considerata valida e legalmente vincolante. Nella regolamentazione di tale procedura si è dato anche adito alla possibilità per le parti di richiedere per iscritto, una volta che sia stato loro notificata la decisione, le motivazioni di tale decisione entro dieci giorni dalla data di notifica; pertanto tali motivazioni saranno rese in maniera dettagliata e per iscritto.

Va ancora segnalato come la data di notifica della decisione corredata dalle suddette motivazioni rappresenti l'inizio del decorso della scadenza per l'inoltro di un eventuale appello. Ovviamente, qualora non si proceda in tal senso, la decisione, alla scadenza dei termini, sarà considerata definitiva e per questo in vigore a tutti gli effetti.

## *4. L'attuazione del sistema TMS: primi spunti critici*

Il sistema TMS è ufficialmente entrato in vigore il 1° ottobre 2010 e proprio per questo motivo non è ancora possibile procedere ad una valutazione effettiva della

sua efficacia e validità. Va ricordato come a tal fine nel 2007 sia stata istituita la società TMS, affiliata alla FIFA, e come essa dal febbraio 2008 abbia svolto numerose e continue prove del sistema<sup>9</sup> arrivando nell'ultimo anno a negare 174 trasferimenti di giocatori minorenni su 749 richieste. Ciò, con le dovute precauzioni, può considerarsi un concreto esempio delle capacità del sistema TMS anche perché non può essere assolutamente dimenticato che tale sistema va in ogni caso a limitare un altrettanto fondamentale principio, tutelato a livello comunitario, quale quello della libertà di circolazione.<sup>10</sup>

Nel contempo ci si può soffermare su di un raffronto delle opinioni in merito che si sono recentemente sviluppate. Infatti è assolutamente plausibile ritenere, in perfetta sintonia con le recenti dichiarazioni del presidente FIFA Joseph Blatter, di essere in presenza di un sistema che garantirà la trasparenza di ogni transazione, generando così un impatto straordinario sui trasferimenti internazionali dei calciatori. In tali termini, il TMS viene elevato ad un rivoluzionario strumento di legalità, che renderà accessibili tutte le informazioni riguardanti i trasferimenti internazionali dei calciatori anche, e soprattutto, minorenni. Inoltre, la sua struttura dovrebbe consentirne una funzionalità efficace anche nei periodi di maggiore frequenza delle transazioni, quali ad esempio quelli delle sessioni di mercato.

Opinione assolutamente marginale è quella di coloro che ritengono che dietro il sistema TMS vi sia una manovra da parte delle maggiori autorità calcistiche, accusate di aver costituito l'omonima società per finalità esclusivamente speculative. Tale posizione, ad avviso di chi scrive, oltre ad essere priva di un effettivo fondamento, risulta nel concreto assolutamente pretestuosa data la struttura decisamente complessa del sistema TMS, che richiede conseguentemente il supporto di una società per le innumerevoli operazioni di gestione.

## 5. *Gli interventi in materia di minori nell'ambito dell'Unione Europea*

### 5.1 *La risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa*

Con risoluzione del 29 marzo 2007 sul futuro del calcio professionistico in Europa, dal momento che le problematiche riguardanti i minori si erano sempre più palesate, il Parlamento europeo ha *in primis* posto in evidenza l'importanza dell'istruzione attraverso lo sport e le potenzialità insite nel calcio per aiutare i giovani socialmente vulnerabili a «rimettersi in carreggiata» ed inoltre ha chiesto alle federazioni nazionali, alle leghe e ai club di procedere a uno scambio delle migliori pratiche in proposito;<sup>11</sup>

<sup>9</sup> FIFA, *Protection of minors and training clubs, principles approved by the FIFA Executive Committee*, Zurigo, cit., punto 2.

<sup>10</sup> Per approfondimento si rinvia a M. COLUCCI, "La libera circolazione delle persone nell'Unione Europea", in M. COLUCCI, S. SICA (a cura di), *L'Unione Europea e il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*, Zanichelli, Bologna, 2005.

<sup>11</sup> PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa, 29 marzo 2007, par. 32.

ha invitato la Commissione e gli Stati membri ad appoggiare anche progetti di inserimento sociale promossi da società calcistiche;<sup>12</sup> ha espresso il suo chiaro sostegno alle misure dell'UEFA tese a incoraggiare la formazione dei giovani calciatori esigendo la presenza di un numero minimo di calciatori locali tra i membri titolari di una squadra professionistica e ponendo un limite alle dimensioni della squadra; ha, poi ritenuto che tali incentivi siano proporzionati e chiede ai club professionistici di applicare rigorosamente tale norma;<sup>13</sup> ha, ancora, espresso la convinzione che siano necessarie disposizioni aggiuntive per far sì che l'iniziativa relativa ai giocatori locali non porti al traffico di minori derivante dalla concessione di contratti da parte di alcune società a giocatori giovanissimi (di età inferiore ai 16 anni).<sup>14</sup>

Il Parlamento ha evidenziato come ai giovani giocatori debba essere data l'opportunità di un'istruzione generale e di una formazione professionale parallela alle attività legate alla loro società di calcio e agli allenamenti, e che le società dovrebbero garantire che i giovani giocatori provenienti da paesi terzi possano fare ritorno in piena sicurezza nei loro paesi se la loro carriera in Europa non decolla;<sup>15</sup> ha insistito sul fatto che la normativa in materia di immigrazione debba sempre essere rispettata in relazione all'ingaggio di giovani talenti stranieri e ha chiesto alla Commissione di affrontare il problema del traffico di minori nell'ambito della decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani e/o nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro; ha evidenziato come occorra dare ai giovani calciatori l'opportunità di ricevere un'istruzione generale e una formazione professionale parallelamente alla loro attività sportiva e in seno al loro club affinché non siano completamente dipendenti dai club; ha chiesto che siano intraprese azioni volte a prevenire l'esclusione sociale dei giovani che infine non vengono selezionati.<sup>16</sup>

Peraltro, ha invitato gli organi di governo del calcio e le società calcistiche a impegnarsi nella lotta contro la tratta di esseri umani:

- firmando una Carta europea per la solidarietà nel calcio, che impegni i firmatari a rispettare buone prassi in materia di scoperta, assunzione e accoglienza di giovani calciatori stranieri
- partecipando alla creazione di un Fondo di solidarietà che finanzi programmi di prevenzione nei paesi maggiormente colpiti dalla tratta di esseri umani
- sottoponendo a revisione l'articolo 19 della regolamentazione della FIFA sullo status e il trasferimento di calciatori per quanto concerne la protezione dei minori.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa, cit., par. 33.

<sup>13</sup> PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa, cit., par. 34.

<sup>14</sup> PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa, cit., par. 35.

<sup>15</sup> PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa, cit., par. 36.

<sup>16</sup> PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa, cit., par. 37.

<sup>17</sup> PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa, cit., par. 38.

Ancora, ha sottolineato l'importanza sociale ed educativa dei centri di formazione e la funzione essenziale da essi svolta per il benessere dei club e lo sviluppo dei talenti calcistici del futuro e ha sostenuto le iniziative finanziarie destinate ai club dotati di un centro di formazione, a condizione che gli incentivi siano compatibili con le norme del trattato in materia di aiuti di Stato; inoltre, ha chiesto alla Commissione di riconoscere questo ruolo essenziale in sede di definizione degli orientamenti per gli aiuti di Stato;<sup>18</sup> ha sottolineato anche la necessità di garantire ai giovani giocatori possibilità di crescita adeguate e di formarli in uno spirito di onestà e correttezza.<sup>19</sup>

Infine, ha esortato gli Stati membri a introdurre la prospettiva di genere in tutte le fasi delle politiche sportive al fine di continuare a ridurre il divario esistente tra uomini e donne, tanto in termini di rappresentanza in seno agli organismi sportivi quanto di retribuzione nonché a livello di partecipazione effettiva allo sport, uniformando così i vantaggi personali e sociali derivanti dallo sport.<sup>20</sup>

Si è dunque in presenza di un quadro decisamente completo, quale testimonianza della profusione dell'impegno dell'Unione Europea in materia di minori.

## 5.2 *Lo studio della Commissione Europea: il problema degli sport agent*

La Commissione Europea nel 2009 ha compiuto e pubblicato uno studio sui cc.dd. *sport agent*, ovvero gli agenti sportivi, i quali hanno assunto il ruolo di intermediari all'interno dei trasferimenti dei calciatori. Tale studio ha evidenziato, in maniera peraltro molto dettagliata, come i giocatori minorenni, provenienti per la maggioranza dall'Africa e dall'America del sud, vengano portati dagli agenti sportivi in Europa.

Inoltre, si sono delineati alcuni passaggi che comunemente si verificano nell'ambito dei suddetti trasferimenti ed in particolare: *in primis* un intermediario promette ad un giovane giocatore che pratica l'attività sportiva in situazioni dove è difficile riscontrare controlli, di inserirlo in un club europeo chiedendo in cambio, alla famiglia del giocatore, del denaro. La famiglia del calciatore vede tale opportunità come un vero e proprio investimento, impegnando talvolta tutte le risorse economiche a disposizione. A questo punto, il calciatore viene condotto in Europa utilizzando per la maggior parte un visto di soggiorno per un mese; ovviamente, avvenendo il tutto senza il minimo rispetto delle norme in materia di trasferimenti, si può facilmente immaginare come le condizioni di viaggio del giovane calciatore siano spesso pericolose e addirittura disumane. Una volta giunto in Europa, l'intermediario lo fa provinare da club che nella maggior parte dei casi non sono mai quelli promessi in precedenza. I provini si ripetono finché l'intermediario non riesce ad ottenere il compenso che ritiene più opportuno.

Quando il giocatore supera il test, con il consenso dell'intermediario,

<sup>18</sup> PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa, cit., par. 39.

<sup>19</sup> PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa, cit., par. 40.

<sup>20</sup> PARLAMENTO EUROPEO, Risoluzione sul futuro del calcio professionistico in Europa, cit., par. 41.

firma un contratto che nella maggior parte dei casi risulta svantaggioso per il giovane calciatore. Questa rappresenta l'ipotesi più felice che si possa prospettare in tali situazioni; qualora, infatti, non sia stato reclutato da alcun club, il giovane giocatore viene abbandonato al suo destino dall'intermediario. In questo quadro per il giovane calciatore non rimane altro che restare in Europa in una condizione di irregolarità; addirittura nella maggior parte dei casi, tali giovani, non sono nemmeno nelle condizioni di poter tornare al loro paese di origine.

Ne discende come l'influenza in tale ambito degli agenti sportivi sia davvero notevole così come lo è il loro numero stimato tra 5195 e 6140 nel territorio dell'Unione Europea. È chiaro che tali numeri comprendono sia gli agenti ufficiali che quelli non ufficiali.

In materia di agenti, quindi, ciò che desta maggiore perplessità è che solo il 25%-30% dei trasferimenti avviene attraverso l'impiego di agenti licenziati dalla Fifa; in tal modo si è in presenza, nella restante percentuale di situazioni che facilmente possono prospettarsi al di fuori di ogni controllo e legalità.

Per ovviare a tali possibili conseguenze, lo studio si conclude con l'intento di far introdurre alle federazioni sistemi di controllo tra cui il predetto TMS. L'attuazione di tale sistema, dunque, deve considerarsi frutto anche di questo intervento da parte della Commissione Europea.

### *Osservazioni conclusive*

I principi posti alla base del *Transfer Matching System* sono assolutamente indiscutibili. Non era concepibile consentire, ormai alla fine della prima decade del secondo millennio, la «mercificazione» dei minori, la totale assenza di garanzie per il loro futuro e la perseverante attività speculativa da parte di alcune associazioni calcistiche.<sup>21</sup>

Sono stati fin troppi i casi in cui, prelevate dai loro Paesi d'origine, queste promesse del mondo del calcio, per qualsivoglia ingiustificabile motivo, si sono trovate abbandonate al loro destino, senza nessuna opportunità di lavoro ma soprattutto in balia di un futuro incerto e decisamente problematico. Ed è proprio per questo che si sono susseguiti numerosi interventi normativi volti a debellare tale fenomeno anche se forse in maniera troppo generica; infatti, nonostante siano stati istituiti principi generali, sarebbe stato altrettanto necessario valutare anche le dovute eccezioni, le quali sono in grado di soddisfare in maniera decisamente più congrua le singolari e specifiche esigenze che possono di volta in volta profilarsi. Forse in tal senso poteva farsi uno sforzo maggiore, ma al di là di ciò una decisiva svolta si è riscontrata.

Come si è già detto, il sistema TMS è sorretto da principi incentrati sulla

---

<sup>21</sup> Sul punto si tenga anche presente UEFA, *Protection of young players and encouragement of youth development, Resolution of the Professional Football Strategy Council*, Nyon, 9 marzo 2009, disponibile on line all'indirizzo web [www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/80/81/02/808102\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/80/81/02/808102_DOWNLOAD.pdf) (dicembre 2010).

tutela dei minori e nulla per il momento assicura che esso sia effettivamente in grado di essere attuato; però una cosa può considerarsi certa: le autorità del mondo del calcio hanno concretamente rivoluzionato l'ambito delle transazioni dando vita ad un sistema rigido che permetta quanto meno un controllo effettivo dei trasferimenti dei minori.

Sarebbe assolutamente pretenzioso credere che un sistema del genere possa costituire la panacea di tutti i mali del calcio, ma ciò che si può auspicare è che questi interventi normativi da parte della FIFA,<sup>22</sup> mirati a preservare ciò che rappresenta il futuro di questo meraviglioso sport, costituiscono segnali lampanti di un'evoluzione socio-politica del mondo del calcio.

---

<sup>22</sup> FIFA, *Protection of minors and training clubs, principles approved by the FIFA Executive Committee*, Zurigo, cit., punto 6.